PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

S171 / 2020 / 3.5 / AT89319 – 1413/2019
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Disciplinare di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016, per l'affidamento, in unico lotto, del servizio di ristorazione per gli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra (TN) nel rispetto dei criteri di cui al Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento – CIG 819077053A – Gara telematica **89319**.

INFORMATIVA COVID-19

(ai sensi del punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 250299/1 del 06/05/2020)

Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 250299/1 di data 6 maggio 2020 recante ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In esecuzione del punto 7 della succitata ordinanza, il capitolato speciale d'appalto relativo alla procedura in oggetto si intende integrato automaticamente con le seguenti previsioni:

- gli operatori economici esecutori sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il PSC, ove previsto, o il DUVRI, ove previsto, e i POS, allegati al contratto;

- i costi diretti derivanti dall'applicazione delle predette misure sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in prima applicazione e fino a diversa disposizione provinciale o in subordine statale, nell'intervallo dall'1% al 4% sulla base di specifico computo e dell'importo a base di affidamento. Tali oneri non rilevano ai fini della qualificazione degli operatori economici esecutori;

- i suindicati costi saranno riconosciuti mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016.